



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PIANO SPECIAL AWARD**



Technoprobe S.p.A.
Sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870, Cernusco Lombardone (LC)
Capitale sociale Euro 6.532.608,70 interamente versato
Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco
n. 02272540135 - R.E.A. LC-283619

DOCUMENTO INFORMATIVO PIANO SPECIAL AWARD

redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti

Modello di amministrazione e controllo tradizionale

Emittente: Technoprobe S.p.A.
(di qui in seguito indicata anche come "Technoprobe" o "Società")

Sito web

www.technoprobe.com - sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2026

INDICE

DEFINIZIONI	5
PREMESSA.....	8
2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO.....	9
2.1 Obiettivo del piano	9
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di <i>performance</i> considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari	9
2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.....	10
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compensi basati su strumenti finanziari non emessi dalla Società	10
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile.....	10
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350	10
3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DEL PIANO	10
3.1 Poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione per l'attuazione del piano	10
3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza	10
3.3 Procedure esistenti per la revisione del piano	10
3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione delle azioni.....	12
3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati	12
3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione	12
3.7 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione	12
3.8 Il prezzo di mercato delle azioni registrato nelle date indicate nei parr. 3.6 e 3.7.....	12
3.9 Presidi adottati dall'emittente in relazione alla tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano e possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.....	13
4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI	13
4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari	13
4.2 Periodo di attuazione del piano	13
Il Piano ha durata pluriennale e prevede un'unica assegnazione.	13
4.3 Termine del piano	13
4.4 Quantitativo massimo di strumenti finanziari assegnabili	13
4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati	14
4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio degli strumenti attribuiti.....	15

4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di <i>hedging</i> che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti assegnati.....	15
4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione	15
4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano	16
4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto" delle azioni da parte della Società	16
4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni	17
4.12 Valutazione dell'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano	17
4.13 Eventuali effetti diluitivi determinati dal Piano	17
4.14 Limiti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.....	17
4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile	17
4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione.....	17
4.17 Scadenza delle opzioni.....	17
4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di <i>knock-in</i> e <i>knock-out</i>).....	18
4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. <i>fair market value</i>) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.).....	18
4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (c.d. <i>fair market value</i>), motivazioni di tale differenza	18
4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.....	18
4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore	18
4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).....	18
4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando: a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse; b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal Consiglio di Amministrazione. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui: (i) al punto 1.1; (ii) alle lett. a) e b), del punto 1.3; (iii) alle lett. a) e b), del punto 1.4.....	19

DEFINIZIONI

Come richiesto dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta di seguito un elenco di definizioni volte a illustrare il significato dei termini, di uso non comune, utilizzati nel presente Documento Informativo.

DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
ASSEGNAZIONE	L'assegnazione a ciascun Beneficiario di Diritti, secondo i termini e le condizioni del Regolamento.
ATTRIBUZIONE	L'attribuzione delle Azioni a ciascun Beneficiario, successivamente alla verifica del raggiungimento del Trigger Event e della Performance Condition.
AZIONI	Le azioni ordinarie della Società da attribuire ai Beneficiari.
BAD LEAVER	Tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto di Lavoro o del mandato di amministrazione diverse dalle ipotesi di <i>Good Leaver</i> .
BENEFICIARI	I dipendenti e/o dirigenti di Technoprobe e/o di sue società controllate individuati dal Consiglio di Amministrazione quali risorse chiave coinvolte nel progetto strategico oggetto del presente piano.
CAMBIO DI CONTROLLO	Indica: a) l'acquisizione del controllo della Società ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato; b) l'acquisizione, diretta o indiretta, da parte di uno o più soggetti terzi, di una partecipazione rappresentativa di oltre il 50% del capitale sociale di una società controllata dalla Società alla quale faccia capo il Rapporto del Beneficiario, salvo il caso in cui la Società continui a esercitare il controllo sulla medesima ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; c) il trasferimento definitivo, a qualunque titolo, a favore di uno o più soggetti terzi, dell'azienda ovvero del ramo d'azienda cui afferisce il Rapporto del Beneficiario. Resta espressamente inteso che le ipotesi di Cambio di Controllo di cui alle precedenti lettere b) e c) rilevano esclusivamente nei confronti dei Beneficiari il cui Rapporto sia in essere con la società controllata, l'azienda o il ramo d'azienda oggetto dell'operazione.
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE	Il Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate approvato dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> di Borsa Italiana nel Gennaio 2020, cui la Società aderisce a far data dal 2 maggio 2023.
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI	Il Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società che, svolge funzioni consultive e propositive in materia, <i>inter alia</i> , di remunerazione in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe.
DATA DEL DOCUMENTO INFORMATIVO	18 Marzo 2026.
DATA DI ASSEGNAZIONE	La data del Consiglio di Amministrazione che identifica i

DEFINIZIONE		SIGNIFICATO
		Beneficiari e determina il Numero di Azioni.
DATA DI ATTRIBUZIONE		La data della delibera del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto l'attribuzione delle Azioni ai Beneficiari.
DATA DI NEGOZIAZIONE		Data di completamento dell'offerta pubblica iniziale e avvio della negoziazione delle azioni di DIS China o di un suo veicolo
DATA DI MATURAZIONE		La data di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Performance Condition.
DIRITTI		I diritti – condizionati, gratuiti, non trasferibili <i>inter vivos</i> e non assoggettabili a vincoli o ad altri atti di disposizione a qualsiasi titolo – all'attribuzione a titolo gratuito di Azioni nel rapporto di n. 1 Azione per ogni n. 1 Diritto maturato secondo i termini, le condizioni e le modalità del Piano.
DIS CHINA		La società Device Interface Solutions Technology (Shanghai) Co. Ltd, società di diritto cinese con sede legale presso Section C, Tower 3, No. 5, Dongyu Road, China (Shanghai Lane 255) Pilot Free Trade Zone, People's Republic of China
EXM		Euronext Milan, mercato regolamentato, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
GOOD LEAVER		Le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto: <ul style="list-style-type: none"> ○ dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento; ○ morte; ○ invalidità permanente.
GRUPPO TECHNOPROBE		Technoprobe e le società che sono o dovessero in futuro divenire controllate da Technoprobe ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
LETTERA ASSEGNAZIONE	DI	La lettera che la Società invierà ad ogni Beneficiario per comunicare al medesimo l'assegnazione dei Diritti, cui sarà allegato il Regolamento a formarne parte integrante e la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà, ad ogni effetto del presente Regolamento, piena e incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano.
NUMERO DI AZIONI		Il numero di Azioni che è previsto sia assegnato a ciascun Beneficiario ai termini e alle condizioni previste dal Regolamento. Tale numero viene calcolato dividendo l'incentivo, assegnato dalla Società a ciascun Beneficiario in percentuale alla Remunerazione Fissa dello stesso, per la media aritmetica del prezzo di borsa dell'azione ordinaria di Technoprobe nei 90 (novanta) giorni antecedenti 1° gennaio dell'anno di assegnazione (2026).
PERIODO DI DURATA DEL PIANO		Periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione e il 31 dicembre 2032.
PERIODO PERFORMANCE 1	DI	Periodo intercorrente tra la Data di Assegnazione e il 31 dicembre 2031.
PERIODO	DI	Periodo di un anno solare a partire dalla Data di IPO.

DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
PERFORMANCE 2	
PERFORMANCE CONDITION	Il raggiungimento di una capitalizzazione di mercato non inferiore a USD 1.000.000.000 entro un anno dal verificarsi del Trigger Event e mantenimento di tale capitalizzazione per un periodo continuativo di almeno 30 (trenta) giorni a partire dalla quotazione e comunque entro la fine del Periodo di Performance 2 o valorizzazione dell'intera società DIS CHINA non inferiore a RMB 6,9bn (equivalente a circa USD 1.0bn), determinata attraverso una trattativa arm's length tra controparti indipendenti che ne determini quindi il proprio Fair Market Value.
RAPPORTO	Il ruolo di amministratore e/o il rapporto di lavoro dipendente in essere tra il singolo Beneficiario e Technoprobe o una delle Società Controllate.
REGOLAMENTO	Il regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
REMUNERAZIONE FISSA	Retribuzione Fissa e/o l'eventuale remunerazione degli amministratori (ex art. 2389 del c.c., comma I e comma III).
RETRIBUZIONE FISSA	Retribuzione Annua Lorda ("RAL") di riferimento al 1° gennaio dell'anno di assegnazione (2026), intesa come sola RAL non inclusiva di eventuali premi variabili.
SOCIETÀ CONTROLLATE	Indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, dalla Società, con cui uno o più Beneficiari abbia in essere un Rapporto.
SOCIETÀ TECHNOPROBE	Technoprobe S.p.A., società per azioni regolarmente costituita ed esistente in base al diritto italiano, con sede legale in Cernusco Lombardone (LC), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco n. 02272540135.
TRIGGER EVENT	L'ammissione a quotazione delle azioni della società Device Interface Solutions Technology (Shanghai) Co. Ltd (o di un suo veicolo) sul mercato regolamentato Shanghai Stock Exchange, con conseguente avvio effettivo delle relative negoziazioni, entro la data di conclusione del Periodo di Performance 1, come definito nel presente Piano o la cessione della totalità o di una porzione superiore al 20% delle quote della società DIS China ad un soggetto terzo non appartenente al Gruppo Technoprobe, attraverso una trattativa arm's length tra controparti indipendenti entro il 31 dicembre 2031.

PREMESSA

Il presente documento informativo è redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e secondo lo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo").

Il Documento Informativo ha ad oggetto il piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Special Award" ("Technoprobe" o la "Società"), rivolto ai soggetti individuati a cura del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, tra gli Amministratori con deleghe, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate, da sottoporsi, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, all'approvazione dell'assemblea degli azionisti di Technoprobe, che verrà convocata per il 23 Aprile 2026 (in unica convocazione).

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, se disponibili, in fase di attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.technoprobe.com (sezione Governance – Assemblee degli Azionisti).

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, inter alia, a componenti del Consiglio di Amministrazione e a Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Technoprobe.

1. I SOGGETTI DESTINATARI

La Società individua i Beneficiari assegnando a ciascuno di essi un numero di Diritti a titolo gratuito.

La Società potrà procedere all'individuazione di Beneficiari e all'assegnazione ai medesimi di Diritti anche in più soluzioni.

Al fine di poter essere individuati tra i Beneficiari, è necessaria, al momento dell'assegnazione dei Diritti, la presenza di tutti i seguenti requisiti:

- essere titolari di un Rapporto in essere;
- non aver comunicato la propria volontà di recedere ovvero terminare, a seconda dei casi, il Rapporto e non trovarsi in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento;
- non essere destinatari di una comunicazione di licenziamento ovvero di recesso da parte della Società o di una Società Controllata, ovvero di revoca dal Rapporto;
- non aver concordato la risoluzione consensuale del Rapporto;
- non essere destinatari di provvedimenti disciplinari in funzione, tra l'altro, di quanto stabilito dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nell'individuazione dei Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'ausilio della Direzione HR della Società.

L'indicazione nominativa dei Beneficiari sarà fornita secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione individua discrezionalmente i Beneficiari tra dipendenti, dirigenti e risorse chiave coinvolte nel progetto di sviluppo della società Device Interface Solutions Technology (Shanghai) Co. Ltd.

2. LE RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivo del piano

La Società, mediante l'adozione del presente Piano, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) rafforzare l'allineamento tra gli interessi del management e delle risorse chiave del Gruppo e quelli degli azionisti, favorendo una gestione orientata alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo;
- b) incentivare e valorizzare il contributo delle risorse strategiche coinvolte nel progetto di sviluppo industriale e commerciale della società controllata DIS China, riconoscendone il ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi strategici;
- c) premiare la generazione di valore straordinario connessa al completamento del processo di ammissione a quotazione di DIS China sullo Shanghai Stock Exchange o su un mercato regolamentato della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nei termini e alle condizioni previste dal Piano.

Il Piano si inserisce nel più ampio sistema di remunerazione e incentivazione della Società, in coerenza con la Politica di Remunerazione tempo per tempo vigente.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

I Diritti assegnati giungono a maturazione, integralmente o parzialmente, qualora siano stati raggiunti dal Gruppo Technoprobe specifici obiettivi di natura strategica e finanziaria sul progetto di sviluppo industriale e commerciale della società controllata DIS China.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di performance si rinvia al successivo paragrafo 4.5.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il Consiglio di Amministrazione individuerà il numero di Diritti da assegnare a ciascun Beneficiario, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Le decisioni sull'individuazione dei Beneficiari sono assunte avendo riguardo al perseguimento dell'interesse della Società, tenendo conto, tra l'altro, del ruolo all'interno di Technoprobe e nel citato progetto di sviluppo industriale e commerciale della società controllata DIS China.

Il numero di Diritti da assegnare sarà determinato in percentuale alla Remunerazione Fissa di ciascun Beneficiario.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compensi basati su strumenti finanziari non emessi dalla Società

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile

Non ci sono particolari implicazioni di ordine fiscale e/o contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non è sostenuto da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DEL PIANO

3.1 Poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione per l'attuazione del piano

È prevista l'attribuzione da parte dell'Assemblea degli azionisti al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, di ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano, ivi compreso a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ogni potere per: (i) individuare i Beneficiari del Piano e il numero massimo di Diritti da assegnare a ciascuno di essi; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del Piano; (iii) apportare al regolamento del suddetto Piano, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni utili o necessarie ai sensi di quanto previsto nello stesso regolamento; nonché (iv) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione anche nei confronti del pubblico o di qualsivoglia Autorità che si rendano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza

L'organo responsabile della gestione del Piano è il Consiglio di Amministrazione, con il supporto istruttorio e consultivo del Comitato Nomine e Remunerazioni, con facoltà di sub-delega. La gestione operativa e l'attuazione pratica del Piano saranno affidate alla Direzione HR della Società.

3.3 Procedure esistenti per la revisione del piano

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, di apportare al Piano, con le modalità più opportune, le modifiche o integrazioni non sostanziali che ritenga utili o necessarie per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, avendo riguardo degli interessi della Società e dei Beneficiari, mantenendo

invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

Si riportano di seguito le fattispecie al verificarsi delle quali Piano potrà essere oggetto di revisione o attuazione diversa dalle previsioni ordinarie del Piano stesso.

(A) Operazioni straordinarie

In caso di eventi specifici, quali:

- (i) operazioni straordinarie sul capitale della Società e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni;
- (ii) operazioni di fusione o scissione, acquisto o vendita di partecipazioni, aziende o rami di azienda oppure;
- (iii) modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sui Diritti, sulle Azioni, sulla Società;

il Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea dei Soci della Società, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

(B) Modifiche dell'assetto societario o *delisting*

Qualora, nel corso del periodo di durata del piano:

- (i) dovesse intervenire un Cambio di Controllo;
- (ii) venisse conclusa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni; o
- (iii) venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l'EXM (c.d. *delisting*) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il *delisting*,

il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di procedere alla attribuzione anticipata delle Azioni ai Beneficiari, ovvero di prevedere l'anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

L'eventuale attribuzione anticipata delle Azioni verrà effettuata – pro-rata – per tutti i Beneficiari. Le Azioni saranno attribuite sulla base di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione, in senso più favorevole per i Beneficiari.

(C) Cessione della società controllata Device Interface Solutions Technology (Shanghai) Co. Ltd o di un suo veicolo

Qualora, nel corso del periodo di durata del Piano:

- (i) la Controllante dovesse procedere alla cessione, totale o parziale, della partecipazione detenuta nella Controllata, tale da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. (ovvero della diversa normativa applicabile);
- (ii) venisse conclusa un'operazione, anche mediante fusione, scissione, conferimento, scambio di partecipazioni o altra operazione straordinaria, avente effetti sostanzialmente equivalenti e idonea a determinare la perdita del controllo della Controllata;

e tale operazione risulti perfezionata (closing) e valorizzi la Controllata per un equity value non inferiore a USD 1.000.000.000 (un miliardo), il Consiglio di Amministrazione procederà all'attribuzione anticipata delle Azioni o dei Diritti ai Beneficiari.

L'eventuale attribuzione anticipata delle Azioni o dei Diritti verrà effettuata – in deroga al calendario originariamente previsto – con effetto dalla data di perfezionamento dell'operazione (closing) e

determinerà la maturazione integrale dei Diritti, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione, in senso più favorevole per i Beneficiari.

3.4 Modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione delle azioni

Le Azioni oggetto del Piano saranno rese disponibili utilizzando Azioni proprie già acquistate o da acquistare ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale di Technoprobe.

Il Consiglio di Amministrazione individuerà nominativamente i Beneficiari, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e, nel caso in cui il Beneficiario sia un amministratore, con l'astensione di volta in volta del diretto interessato.

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni riunitosi in data 9_11 marzo 2026, ha approvato, nella riunione in data 18 marzo 2026, il Piano e la proposta di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea che verrà convocata per il 23 Aprile 2026 (in unica convocazione).

3.7 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Alla Data del Documento Informativo, il Consiglio di Amministrazione non ha ancora deliberato in merito all'assegnazione dei Diritti.

In caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea che verrà convocata per il 23 Aprile 2026 (in unica convocazione) e subordinatamente all'approvazione della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del TUF che sarà sottoposta al voto dell'Assemblea nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione si riunirà, di volta in volta, per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano.

Tali informazioni saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.

3.8 Il prezzo di mercato delle azioni registrato nelle date indicate nei parr. 3.6 e 3.7

Il prezzo di chiusura delle Azioni registrato alla data della proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni (i.e. 9_11 marzo 2026) era pari rispettivamente a Euro 15,390 e a Euro 15,960, mentre il prezzo di chiusura delle Azioni registrato alla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano (i.e., 18 marzo 2026) era pari a Euro 16,350.

3.9 Presidi adottati dall'emittente in relazione alla tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del piano e possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le decisioni in merito all'assegnazione dei Diritti saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni. Nell'ambito della tempistica di assegnazione dei Diritti, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Nomine e Remunerazioni prenderanno in considerazione tutte le informazioni di cui siano in possesso, fermo il rispetto della normativa vigente.

L'eventuale consegna delle Azioni ai Beneficiari avverrà in un momento differito rispetto all'assegnazione dei Diritti, secondo quanto indicato nel Paragrafo 4.10.

Conseguentemente, l'eventuale diffusione di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 al momento dell'assegnazione dei Diritti non spiegherebbe effetti apprezzabili sul comportamento dei Beneficiari, che, a tale momento, non possono effettuare alcuna operazione sulle Azioni oggetto del Piano, essendo la consegna delle stesse differita ad un momento successivo a quello dell'assegnazione dei Diritti medesimi.

La Società ottempererà, ad ogni modo, agli obblighi di informativa al mercato, ove previsti dalle disposizioni normative e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

4. LE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano prevede che ai Beneficiari individuati dalla Società siano assegnati gratuitamente Diritti, consistenti nel diritto all'attribuzione gratuita di Azioni da parte della Società.

L'assegnazione dei Diritti è comunicata ai Beneficiari mediante consegna ai medesimi di apposita Lettera di Assegnazione. I Diritti si intendono assegnati una volta che sia pervenuta alla Società la Lettera di Assegnazione.

I Diritti vengono assegnati a titolo personale a ciascun Beneficiario e non possono essere trasferiti per atto tra vivi né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Le Azioni eventualmente attribuite hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni.

4.2 Periodo di attuazione del piano

Il Piano ha durata pluriennale e prevede un'unica assegnazione.

4.3 Termine del piano

Il Piano avrà termine il 31 dicembre 2032.

4.4 Quantitativo massimo di strumenti finanziari assegnabili

Il numero di azioni attribuibili ai beneficiari ai sensi del Piano sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in fase di attuazione del Piano stesso e comunicato ai sensi delle normative di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili. Alla data odierna, tenendo in considerazione la media aritmetica del prezzo di chiusura del titolo Technoprobe nei 90 giorni antecedenti il 1° gennaio 2026, si stima che il numero massimo di azioni assegnabili sia pari a 5.000.000, rappresentanti lo

0,76% del capitale sociale, nel caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi di performance (fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.5).

4.5 Modalità e clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

A seguito della ricezione di una apposita Lettera di Assegnazione, i Beneficiari interessati ad aderire al Piano dovranno consegnare alla Società tale lettera, con allegato il Regolamento del Piano, da loro debitamente sottoscritti e siglati in segno di accettazione, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera, a pena di decadenza dal diritto di adesione al Piano medesimo.

L'attribuzione delle Azioni a ciascun Beneficiario, per effetto della maturazione dei rispettivi Diritti, è subordinata al verificarsi di entrambe le condizioni che seguono:

- che il rapporto tra ciascun Beneficiario e la Società o la Società Controllata rilevante sia ancora in essere e sia stata mantenuta la posizione organizzativa all'interno della Società o della Società Controllata rilevante, salve le ipotesi di Good Leaver;
- che siano verificati il *Trigger Event* e la *Performance Condition*.

Qualora un Beneficiario cambiasse posizione organizzativa all'interno della Società o fosse trasferito ad una delle Società del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, sentito ove necessario il Comitato Nomine e Remunerazioni, può procedere ad una eventuale rettifica dei Diritti e /o degli obiettivi di performance attribuiti al Beneficiario stesso. Tali elementi potranno essere modificati in relazione alla nuova posizione ricoperta.

La maturazione dei Diritti e la conseguente attribuzione delle Azioni ai Beneficiari in un'unica soluzione sono subordinate alla verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, del raggiungimento del Trigger Event e della Performance Condition.

Trigger event

La maturazione dei Diritti e la correlata attribuzione delle Azioni ai Beneficiari sono in primo luogo subordinate alla verifica del Trigger Event entro la fine del Periodo di Performance 1.

In particolare, il Trigger Event si considera realizzato qualora intervenga l'ammissione a quotazione della società DIS China - o di un suo veicolo - sullo Shanghai Stock Exchange o un mercato azionario regolamentato della Repubblica Popolare Cinese (RPC), con conseguente avvio effettivo delle negoziazioni, entro il 31 dicembre 2031.

La data di verifica del Trigger Event coincide con la data di inizio delle negoziazioni delle azioni di DIS China - o di un suo veicolo - sullo Shanghai Stock Exchange o un mercato azionario regolamentato della Repubblica Popolare Cinese (RPC), come risultante dalla documentazione ufficiale resa pubblica dalla società e dalle autorità competenti.

Alternativamente, il Trigger Event potrà anche essere rappresentato da una cessione della totalità o di una porzione superiore al 20% delle quote della società DIS Shanghai ad un soggetto terzo non appartenente al Gruppo Technoprobe, attraverso una trattativa "Arm's Length" tra controparti indipendenti entro il 31 dicembre 2031.

L'accertamento del raggiungimento del Trigger Event sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale a decorrere dalla Data di Assegnazione e fino alla conclusione del Periodo di Performance 1.

Performance Condition

La maturazione dei Diritti e la conseguente attribuzione delle Azioni ai Beneficiari sono subordinate, in secondo luogo e successivamente alla verifica del Trigger Event, al raggiungimento da parte di DIS China - o di un suo veicolo - di una capitalizzazione di mercato non inferiore a RMB 6,9bn (circa

USD 1.000.000.000) entro un anno dal verificarsi del Trigger Event, nonché al mantenimento di tale capitalizzazione per un periodo continuativo di almeno 30 (trenta) giorni a decorrere dalla Data di negoziazione e, comunque, entro la fine del Periodo di Performance 2.

In caso di cessione della totalità o di una porzione superiore al 20% delle quote della società DIS Shanghai ad un soggetto terzo non appartenente al Gruppo Technoprobe, la valorizzazione dell'intera società non dovrà parimenti risultare inferiore a RMB 6,9bn (circa USD 1.000.000.000), determinata attraverso una trattativa *arm's lenght* tra controparti indipendenti che ne determini quindi il proprio Fair Market Value.

Il raggiungimento della Performance Condition sarà verificato dal Consiglio di Amministrazione con cadenza trimestrale a decorrere dalla Data di negoziazione e fino alla conclusione del Periodo di Performance 2.

L'assegnazione del Numero di Azioni al beneficiario è soggetta alla seguente condizione, così come a qualsiasi altra condizione potenzialmente inclusa nelle regole del piano: durante il periodo di durata del piano, il beneficiario deve mantenere il Rapporto in modo continuativo con una società del Gruppo (la condizione sopra, così come qualsiasi altra condizione inclusa nelle regole del piano).

La partecipazione al piano non fa parte dei termini di impiego dei beneficiari e i diritti e gli obblighi derivanti dalle relazioni di impiego dei beneficiari con qualsiasi società del Gruppo sono separati e non sono influenzati dalla loro partecipazione al piano stesso.

L'assegnazione delle Azioni non crea alcun diritto per il Beneficiario di essere idoneo a qualsiasi Ciclo del piano e/o di ottenere ulteriori Diritti. La Società si riserva il diritto di esercitare la clausola claw-back nel caso in cui il beneficiario sia responsabile, con dolo o negligenza grave, per violazioni di leggi e/o regolamenti, del Codice Etico o delle regole aziendali che sono rilevanti o hanno un impatto sul contratto di lavoro, influenzando la base fiduciaria pertinente. Il Consiglio di Amministrazione deciderà a sua esclusiva discrezione se e in che misura esercitare il claw-back. Quest'ultimo può essere esercitato dalla Società non oltre tre anni dopo l'assegnazione delle azioni.

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio degli strumenti attribuiti

I Diritti saranno attribuiti a titolo personale a ciascun beneficiario e non potranno essere trasferiti per atto tra vivi né essere assoggettati a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsivoglia titolo.

4.7 Eventuali condizioni risolutive in relazione al piano nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti assegnati

Il Piano non contiene condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare i divieti di disposizione dei Diritti e delle Azioni.

4.8 Effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione

Poiché il diritto di ricevere le Azioni è funzionalmente collegato al permanere del Rapporto tra i Beneficiari e la Società o le sue Controllate, in caso di cessazione del Rapporto, troveranno applicazione le seguenti previsioni di cui al presente Articolo, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e Remunerazioni, in senso più favorevole per i Beneficiari.

In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Bad Leaver tra l'inizio e la fine del periodo di durata del piano, il Beneficiario perderà definitivamente ed integralmente il diritto di ricevere le Azioni.

In caso di cessazione del Rapporto a seguito di una ipotesi Good Leaver tra l'inizio e la fine del periodo di durata del piano, il Beneficiario (o i suoi eredi) manterrà il diritto di ricevere un quantitativo pro-rata di Azioni corrispondente al pro-rata dei Diritti a ricevere Azioni assegnati prima della data di cessazione del Rapporto. Nello specifico, il mese di cessazione rientrerà nel calcolo del pro rata se la cessazione ha efficacia dopo il 15° giorno dello stesso.

Resta infine inteso che in caso di trasferimento del Rapporto ad un'altra Società Controllata e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito delle Società Controllate, sempre in qualità di Beneficiario, lo stesso conserverà, *mutatis mutandis*, ogni diritto attribuitogli ai sensi del Piano.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano

Il Beneficiario perderà definitivamente il diritto all'attribuzione delle Azioni a seguito di: (i) tentato trasferimento per atto tra vivi o negoziazione dei Diritti, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o in applicazione di norme di legge, sia direttamente che indirettamente, anche mediante negozi giuridici volti a tale effetto; (ii) sottoposizione dei Diritti a pegno o ad altro diritto reale, ad oneri, sequestro, pignoramento o vincoli (attuali, eventuali, futuri e/o condizionati) di qualsiasi natura, sia reale che personale o (iii) concessione in garanzia dei Diritti.

Qualora, nel corso del periodo di durata del piano:

- * dovesse intervenire un Cambio di Controllo; o
- * venisse conclusa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni; o
- * venisse revocata la quotazione delle Azioni presso l'EXM (c.d. *delisting*) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il *delisting*;

il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di procedere all'attribuzione anticipata delle Azioni ai Beneficiari, ovvero di prevedere l'anticipata cessazione del Piano. Tale decisione sarà vincolante per i Beneficiari.

L'eventuale attribuzione anticipata delle Azioni verrà effettuata – *pro-rata* - per tutti i Beneficiari. Le Azioni saranno attribuite sulla base di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazioni, in senso più favorevole per i Beneficiari.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto" delle azioni da parte della Società

Qualora emergessero circostanze oggettive, nel caso in cui il Beneficiario risulti responsabile, con dolo o colpa grave, di violazioni di leggi e/o regolamenti, del Codice Etico o delle norme aziendali che presentino un'attinenza o comportino una ricaduta nell'ambito del rapporto di lavoro, incidendo sul relativo presupposto fiduciario, anche laddove tali comportamenti non abbiano avuto direttamente impatto sulla maturazione del diritto all'attribuzione delle Azioni, la Società potrà trattenere in tutto o in parte la quota di premio spettante con conseguente definitiva estinzione di ogni diritto al riguardo, ovvero richiedere – nei limiti di quanto possibile ai sensi della normativa applicabile – (a) la restituzione delle Azioni, dedotto un numero di Azioni di valore corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'attribuzione delle Azioni o qualora le Azioni fossero già state vendute, (b) la restituzione del valore di vendita, dedotto l'importo corrispondente agli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali connessi all'attribuzione delle Azioni, eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le competenze di fine rapporto del Beneficiario ("Diritto di Claw-back").

Il Consiglio di Amministrazione può anche, a sua discrezione, determinare che durante il periodo di durata del piano abbia adottato un comportamento in mala fede o abbia omesso di svolgere diligentemente e professionalmente i propri doveri lavorativi, il che in entrambi i casi ha arrecato un danno materiale all'azienda (sia finanziario che reputazionale).

In particolare, se nei 3 anni successivi la Data di Attribuzione dovesse essere provato che durante il periodo di durata del piano il Partecipante abbia adottato un comportamento contrario alla legge

e/o alle normative aziendali (violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico o delle procedure interne dell'azienda), il Partecipante sarà tenuto a restituire all'azienda lo stesso importo di azioni ricevute alla data di assegnazione delle azioni, al netto delle eventuali ritenute fiscali applicabili.

La Società deciderà a proprio insindacabile giudizio se ed in quale misura esercitare il Diritto di Claw-back.

Il Diritto di Claw-back potrà essere esercitato dalla Società entro e non oltre 3 anni dalla Data di Attribuzione, anche in caso di intervenuta cessazione del Rapporto con la Società prima di tale data.

Rilevato che la restituzione degli importi oggetto dell'esercizio del Diritto di Claw-back è al netto delle imposte versate, il Beneficiario si obbliga fin d'ora a riversare alla Società eventuali eccedenze d'imposta dallo stesso chieste a rimborso, anche sotto forma di compensazione, in sede di dichiarazione dei redditi, sui compensi restituiti e si obbliga inoltre a cooperare con la Società, in quanto sostituto d'imposta, per l'ottenimento del rimborso delle eventuali ritenute operate e versate, non ancora chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle azioni

Il Piano non prevede prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni.

4.12 Valutazione dell'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano

Alla Data del Documento Informativo, non è possibile quantificare l'onere per la Società in quanto esso dipenderà dal numero di Diritti maturati nonché dal valore di mercato delle Azioni al momento della consegna delle medesime. Tuttavia, a mero titolo esemplificativo, sulla base del numero di Azioni al servizio del Piano (pari a 5.000.000) e del prezzo di chiusura delle Azioni alla Data del Documento Informativo (*i.e.*, Euro 16,350), l'onere massimo atteso sarebbe pari a Euro 81.750.000.

4.13 Eventuali effetti diluitivi determinati dal Piano

L'attuazione del Piano non avrà effetti diluitivi sul capitale della Società in quanto l'attribuzione delle Azioni avverrà impiegando Azioni proprie.

4.14 Limiti per l'esercizio di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Le Azioni oggetto di attribuzione ai sensi del Piano avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni.

Il Piano non prevede limiti all'esercizio dei diritti patrimoniali e dei diritti di voto in relazione alle Azioni che saranno attribuite ai sensi del Piano.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto il Piano prevede l'attribuzione di Azioni Technoprobe, negoziate sull'EXM.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.17 Scadenza delle opzioni

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.19 Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.)

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.20 Nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (c.d. *fair market value*), motivazioni di tale differenza

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto il Piano non prevede l'attribuzione di *stock option*.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.)

Per informazioni sui criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti si rinvia al paragrafo 3.3.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando: a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse; b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal Consiglio di Amministrazione. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-quater i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui: (i) al punto 1.1; (ii) alle lett. a) e b), del punto 1.3; (iii) alle lett. a) e b), del punto 1.4

Non applicabile in quanto alla Data Documento Informativo, i Beneficiari non sono ancora stati individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Tali informazioni saranno fornite secondo le modalità e i termini di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.